

- (9) Lo sfruttamento comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese realizzate in comune. Tale sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità: la fabbricazione vera e propria, l'esercizio di diritti di proprietà immateriale che concorrono in maniera significativa al progresso tecnico o economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti.
- (10) I consumatori traggono in genere vantaggi dall'aumento del volume e dell'efficienza dell'attività di ricerca e sviluppo, beneficiando di prodotti o servizi nuovi o migliorati, di una loro più rapida immissione sul mercato oppure di una riduzione dei prezzi indotta da tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.
- (11) Perché l'esenzione sia giustificata, le modalità dello sfruttamento comune devono riguardare soltanto prodotti, tecnologie o procedimenti nei quali l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo risulti determinante. Nell'accordo di ricerca e sviluppo le parti devono inoltre accertarsi d'aver pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, sviluppo o sfruttamento, ai risultati finali dell'attività comune di ricerca e sviluppo, e in particolare agli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non appena tali risultati siano disponibili. In linea di massima l'accesso ai risultati non deve essere limitato nell'ipotesi dell'utilizzo finalizzato ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo. Per contro l'accesso ai risultati ai fini dell'attività di sfruttamento può essere limitato in modo consequenziale qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento e in particolare qualora si specializzino in riferimento a tale attività. Inoltre, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino organismi accademici, istituti di ricerca o imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dal partecipare allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche. A seconda delle loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla cooperazione nella ricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo esentati ai sensi del presente regolamento possono prevedere la remunerazione reciproca delle parti per accesso ai risultati finalizzato ad ulteriore attività di ricerca o sfruttamento. Tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire di fatto tale accesso.
- (12) Allo stesso modo, qualora l'accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento comune dei risultati, le parti devono convenire nell'accordo di concedersi accesso reciproco al loro know-how preesistente, sempreché tale know-how sia indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. L'importo degli eventuali diritti di licenza non deve essere tale da ostacolare l'accesso delle altre parti a detto know-how.
- (13) L'esenzione prevista dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi in materia di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti, dei servizi o delle tecnologie in questione. Occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato, per i prodotti, i servizi o le tecnologie migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo, superino congiuntamente un determinato limite al momento della conclusione dell'accordo. Tuttavia, nemmeno in caso di superamento della quota massima di mercato prevista dal presente regolamento o di inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ricadano sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è invece necessario effettuare una valutazione individuale dell'accordo di ricerca e sviluppo a norma dello stesso articolo 101.
- (14) Affinché la concorrenza resti effettiva durante lo sfruttamento comune dei risultati è necessario prevedere che l'esenzione per categoria cessi qualora la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti per i prodotti, i servizi o le tecnologie risultanti dall'attività comune di ricerca e sviluppo diventi troppo rilevante. L'esenzione deve tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo tempo dopo l'inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, nell'attesa della stabilizzazione delle quote di mercato (in particolare dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo) e a garanzia di un periodo minimo di resa degli investimenti effettuati.
- (15) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e sviluppo. In linea di principio, gli accordi recanti determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza, come la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello dell'accordo, la fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, la limitazione della produzione o delle vendite in generale e la limitazione delle vendite passive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in aree o a clienti riservati ad altre parti, devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. In tale contesto, le restrizioni relative ai campi d'utilizzo non costituiscono limitazioni della produzione o delle vendite né limitazioni del territorio o della clientela.
- (16) La quota massima di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di principio che gli accordi ammessi all'esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

